



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C2056 del 03/09/2010

Proposta n. 13754 del 24/08/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 - Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 - Ricorso gerarchico avverso esito negativo istruttoria ammissibilità D.I. BRUNER ENZO. Ricorso non accolto.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale Campagna lattiera 2009/2010 – Determinazione n.C3255 del 17-11-2009 – Ricorso gerarchico avverso esito negativo istruttoria ammissibilità D.I. BRUNER ENZO. Ricorso non accolto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.857 del 13.11.2009 recante: “*Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale*”.

VISTO l'allegato alla D.G.R. n.857 del 13.11.2009: “*Modalità per la presentazione di istanze assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2010*” che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C3255 del 17.11.2009 recante: “*Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.*”;

VISTO l'allegato alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C3255 del 17.11.2009: “*Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2010*” che costituisce parte integrante della stessa;

VISTO quanto stabilito dall'art.4 comma b del citato avviso pubblico: “*Il quantitativo individuale di riferimento, alla data del 1° Aprile 2010 e quindi comprensivo delle presenti assegnazioni regionali, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente, già titolare l'azienda. I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche quelli condotti in affitto purchè con regolare contratto registrato con decorrenza antecedente o al massimo coincidente con la data di scadenza del presente avviso pubblico e di durata coincidente o superiore al 31 marzo 2013.*”

VISTO quanto sancito dall'art.9, 4° capoverso del citato avviso pubblico: “*Ai fini della valutazione della S.A.U. di cui all'articolo 4, lettera b) disponibile nelle aziende richiedenti nonché della titolarità di quota di cui all'articolo 3 del presente avviso, non devono essere prese in considerazione le aziende o parti di aziende e semplici terreni, condotte in ragione di contratti di comodato e/o di affitto verbale anche se registrati.*”

VISTA l'istanza di assegnazione di quote latte regionali attribuibili dal 1° aprile 2010 presentata dalla Ditta Bruner Enzo all'Area decentrata Agricoltura di Roma in data 18.12.2009 come

acquisita a protocollo in data 23.12.2009 con n.220386 nella quale il titolare dichiara sotto la propria responsabilità di possedere 8,92ha di SAU e che il titolo di possesso di tale SAU è l'affitto;

VISTA la nota prot. n.035602 del 26.02.2010 con cui l'Area Decentrata Agricoltura di Roma comunica alla Ditta Bruner Enzo la inammissibilità della richiesta di assegnazione quote latte provenienti dalla riserva regionale trasmessa dalla Ditta medesima in data 18.12.2009 ed acquisita a protocollo dall'Area Decentrata competente con n.220386 del 23.12.2009;

VISTE le motivazioni di inammissibilità adottate dai funzionari dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma, come rilevabili nella comunicazione prot.035602 del 26.02.2010 notificata in data 02.03.2010: *“La Ditta in indirizzo, preso atto delle quote richieste e della SAU disponibile al 1° aprile 2010, non rispetta il rapporto di 30 tonnellate annue di latte per ogni ettaro di SAU, (sono stati esclusi tutti gli affitti con scadenza antecedente il 31.03.2013 e i terreni condotti in comodato, art.4 comma b e art.9 comma 4)”. “Come da fascicolo aziendale risultano ha2.86.44. Terreno non sufficiente rapporto 30.000kg per ettaro di SAU. Inoltre i terreni risultano condotti in comodato in contrasto con quanto richiesto dall'avviso pubblico”;*

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla Ditta BRUNER ENZO con nota inviata in data 15.03.2010 all'Area Filiere Zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura ed acquisita a protocollo con n.51696 del 22.03.2010 nella quale il ricorrente asserisce: *“I motivi da voi specificati sono da non ritenersi validi in quanto il sottoscritto è in possesso, così come da documentazione allegata alla domanda di richiesta di assegnazione quote latte...di ha7,28 e non di ha2,86 come da Voi riscontrati. Infatti la superficie da Voi presa in considerazione è stata esclusivamente quella rilevata dal fascicolo aziendale SIAN la quale non era aggiornata”.*

VISTO quanto sancito dall'art.9 comma 1 del D.P.R. n.503/1999: *“Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.”*

VISTO quanto sancito dall'art.3 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto: *“L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali: f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione.”*

VISTO quanto stabilito dal successivo art.10 del medesimo decreto al comma 2: *“Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.”* e al comma 5: *“Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale...”*

CONSIDERATO che la ditta BRUNER ENZO non ha provveduto, entro i termini previsti dal bando, ad aggiornare il fascicolo aziendale di competenza secondo le modalità stabilite dalla normativa di cui sopra anche potendosi avvalere dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola come identificati dal D.M. del 27.03.2001 e secondo le modalità esplicitate nella convenzione di cui alla D.G.R. n.568 del 25.07.2008 e alla successiva Determinazione n.C1566 del 22.06.2009;

ESAMINATE tutte le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO pertanto di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta BRUNER ENZO acquisito a protocollo con n.51696 del 22.03.2010;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta BRUNER ENZO acquisito a protocollo con n.51696 del 22.03.2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di tale decisione verrà data comunicazione all'interessato a mezzo notifica postale per Raccomandata A.R.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini